

ALLEGATO 1 - SISTEMA REGIONALE CERTIFICAZIONE COMPETENZE III AREA PROFESSIONALIZZANTE

DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3013

In attuazione del *“Protocollo d’Intesa per la realizzazione dall’anno scolastico 2010/2011 di percorsi di qualifica professionale post-obbligo nell’ambito dell’Area di professionalizzazione degli istituti professionali statali di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)”* approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 3013, pubblicata sul BURP n. n. 14 del 26-01-2011 e dei conseguenti Avvisi pubblici emanati dalle Amministrazioni provinciali, I nuovi percorsi sono unitari, su progettazione biennale.

Pertanto, già in fase di presentazione del progetto, il Soggetto proponente ha articolato il percorso su due annualità in modo da coinvolgere le IV classi per l’anno scolastico in corso e le medesime classi, divenute V, per l’anno scolastico successivo.

Elemento fondante del nuovo sistema è la possibilità di certificare le competenze acquisite dagli allievi nell’ambito del curriculum scolastico, ai fini del raggiungimento del monte ore necessario all’acquisizione della qualifica finale. Il soggetto a ciò preposto è unicamente l’Istituto professionale che, già in fase di programmazione, dovrà procedere alla “curvatura” del curriculum verso la specificità della qualifica in uscita dalla III area e, in fase di strutturazione del sistema di valutazione degli apprendimenti, dovrà integrare l’elemento della certificazione delle competenze acquisite anche in termini di quantificazione di unità orarie.

Inoltre, già in sede di presentazione del progetto, veniva illustrata la metodologia che l’istituto scolastico avrebbe adottato per il riconoscimento dei crediti formativi e per la certificazione delle competenze, con articolazione didattica in moduli formativi coerenti, quali le unità formative capitalizzabili (UFC) di breve durata, tendenti all’acquisizione di competenze definite.

Per gli allievi frequentanti la III Area la partecipazione a percorsi formativi e il superamento delle verifiche di apprendimento previste può dare luogo a due distinte modalità di capitalizzazione: il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione di competenze.

IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI

Il superamento delle verifiche di apprendimento previste per ciascuna Unità Formativa sancisce l’acquisizione dell’insieme delle conoscenze, abilità e competenze che costituiscono l’obiettivo di apprendimento di quella determinata unità formativa. Il positivo superamento delle verifiche di apprendimento relative ad una determinata unità formativa dà diritto al riconoscimento dei relativi crediti e all’esenzione dalla frequenza della medesima UF in successivi percorsi. La presenza di allievi in possesso di crediti formativi e, dunque, in diritto di esenzione dalla frequenza di specifiche UF, dovrà essere segnalata nei formulari di progetto.

Il positivo superamento delle verifiche di apprendimento relative a tutte le UF della prima annualità, così come previste nel progetto approvato, consente di poter accedere alla seconda annualità del percorso.

Il riconoscimento di crediti formativi dovrà seguire criteri diversi a seconda dei seguenti casi:

a) Studenti promossi alla V classe, che hanno conseguito una valutazione negativa (esito negativo nelle verifiche di apprendimento inerenti singole UF) nel I modulo della Terza Area

Poiché la Terza Area si articola in un organico progetto biennale, non sarà possibile in questi casi attribuire una valutazione di non idoneità alla fine del I modulo. Gli studenti promossi dalla classe quarta alla classe quinta saranno pertanto automaticamente ammessi al II modulo dell’area professionalizzante. Tale situazione andrà registrata nel verbale dello scrutinio finale di IV classe, dove andranno anche indicate modalità e tempi del recupero dei crediti.

b) Studenti non promossi alla classe quinta, che ripeteranno la classe quarta

Poiché il percorso professionale biennale deve essere integrato con quanto viene appreso nel biennio post qualifica, gli studenti non promossi alla classe quinta e che ripeteranno la classe quarta, non potranno frequentare il II modulo del corso regionale, ma verranno iscritti

nuovamente ad un altro I modulo, connesso alla classe quarta, che potrà essere analogo o diverso, all'interno del quale potranno far valere i crediti formativi conseguiti positivamente, ed eventualmente certificati dall'Istituto scolastico su richiesta dello studente. In particolare potranno far valere lo stage previsto e positivamente realizzato nel corso dell'anno, qualora lo stesso sia congruente con la figura professionale oggetto del corso.

c) Studenti con giudizio favorevole nella Terza Area, con esito negativo agli esami di maturità

Nell'ipotesi di giudizio favorevole nella Terza Area e di esito negativo agli esami di maturità, lo studente che ripete la classe quinta non è obbligato alla frequenza di una nuova area professionalizzante. Si sottolinea l'opportunità pertanto che lo studente ammesso all'esame di Terza Area lo sostenga indipendentemente dall'andamento del percorso scolastico.

d) Studenti che si trasferiscono da un Istituto ad un altro del medesimo comparto

Nel caso di trasferimento da un Istituto ad un altro del medesimo comparto, gli studenti verranno inseriti nel corso di Terza Area più congruente con il curriculum già seguito, previa valutazione dei crediti formativi maturati, e senza alcun onere al piano finanziario del progetto approvato.

La certificazione di riconoscimento dei crediti viene rilasciata,:

- I. da parte del Consiglio di Classe, su richiesta dell'allievo che abbia concluso la prima annualità, relativamente alle 150 ore inerenti i crediti del curriculum scolastico (**MODELLO A e A.1**);
- II. da parte del Consiglio di Classe, su richiesta dell'allievo che abbia concluso la seconda annualità, relativamente alle 150 ore inerenti i crediti del curriculum scolastico (**MODELLO B e B.1**);
- III. da parte del Consiglio di Classe integrato dagli esperti esterni, su richiesta dell'allievo, relativamente alle 300 ore dell'attività formativa professionalizzante (**MODELLO C e C.1**).

Tali procedure si applicano, in particolare, nei casi b) ed d) precedentemente indicati.

LA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE

Nelle more dell'adozione, da parte della Regione Puglia, di un sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle competenze e di un Repertorio Regionale delle Figure Professionali, il riferimento unico per la attestazione delle competenze acquisite è rappresentato dal progetto approvato. Infatti, in esecuzione degli Avvisi pubblici di riferimento, i progetti contengono l'articolazione del percorso in Unità Formative, la rappresentazione del sistema di valutazione degli apprendimenti con l'elemento della certificazione delle competenze acquisite anche in termini di quantificazione di unità orarie, la metodologia. Il progetto approvato costituisce, pertanto, lo "standard" professionale e formativo di riferimento per il Soggetto Attuatore.

Occorre, inoltre, precisare che è indispensabile che le qualifiche in uscita dai percorsi di III Area siano aderenti (anche come denominazione) con un **sistema di classificazione** indicato nel formulario di progetto (ISTAT/ISFOL, Classificazione professioni Ministero del Lavoro, Legislazione nazionale e regionale di riferimento, Qualifica riferita al CCNL di settore) e aderenti alle esigenze concrete del mondo del lavoro.

Il completamento del percorso formativo (prima e/o seconda annualità) con il superamento delle verifiche di apprendimento in esso previste di per sé non dà luogo alla certificazione di competenze finale, per la quale invece è necessario che sia svolta una prova d'esame.

Il processo di certificazione delle competenze avviene al termine della seconda annualità per tutti gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo (teoria + stage), della I e della II annualità (cumulabili tra loro), escluse le ore d'esame, relativamente ai nuclei di competenza effettivamente acquisiti e verificabili, e per i quali l'allievo intenda ottenere attestazione.

A seguito della sessione di esami finali, dinanzi alla Commissione istituita secondo le modalità definite all'art. 29 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i., le attestazioni possibili in esito alla frequenza di un percorso completo della III area sono, pertanto:

1. certificato di competenze (**MODELLO D**) relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso;
2. attestato di qualifica.

Nel caso 2, in esito alla sessione d'esame viene accertato l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste nel progetto approvato relativamente alle due annualità e che compongono il profilo professionale in uscita dal percorso formativo.

Nel caso 1, si applica l'art. 8 (Attestazione finale) del Protocollo d'Intesa precedentemente citato, che recita testualmente "nei casi in cui gli allievi non ottengano l'attestazione di qualifica, occorrerà comunque rilasciare agli allievi una dichiarazione delle competenze acquisite, che varrà come credito per la frequenza di ulteriori percorsi formativi." Viene, pertanto, accertato l'effettivo possesso di determinate Unità di Competenze, per le quali si rilascia apposito certificato.